

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2298

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990,
n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, dispone benefici in materia contributiva, nonchè la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per taluni settori produttivi ed il differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno fino al 30 novembre 1990.

La decretazione d'urgenza, che si rende necessaria al fine di evitare l'interruzione dei benefici contributivi, ribadisce il precedente sistema di fiscalizzazione (quota capitaria mensile di riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale) soltanto per le imprese commerciali ed assimilate e per quelle agricole. Per le imprese manifatturiere del Centro-Nord e del Mezzogiorno l'intervento, differenziato a seconda che le imprese beneficiarie operino o meno nei territori del Mezzogiorno, si sostanzia in una totale o parziale riduzione di oneri contributivi che impropriamente gravano sulla produzione (contributo per la tubercolosi; contributo all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; contributo per l'assistenza di malattia per i pensionati; contributo al Servizio sanitario nazionale).

I benefici in parola possono così riassumersi:

	Contributo	Misura riduzione
a) imprese industriali ed artigiane, di autotrasporto ed armatoriali del Centro-Nord	TBC	1,66%
	ENAOLI	0,16%
	SSN	1,00%
		<hr/> 2,82%

b) imprese di cui alla lettera a) operanti nel Mezzogiorno ...

TBC	1,66%
ENAOLI	0,16%
Ass. sanit. pension.	0,20%
SSN	5,50%
	<hr/> 7,52%

Riduzione capitaria mensile sul contributo SSN

c) imprese alberghiere, imprese commerciali con più di 15 dipendenti, aziende termali, pubblici esercizi, compresi quelli cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, enti assistenziali e concessionari di impianti con trasporto a fune

L. 21.000 mensili
pro capite

d) imprese di cui alla lettera c) operanti nel Mezzogiorno ...

ulteriori L. 18.500 mensili
pro capite

e) imprese agricole del Centro-Nord ...

L. 85.000 mensili
pro capite

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le imprese agricole del Mezzogiorno è opportuno ricordare che le medesime beneficiano dello sgravio contributivo percentualizzato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Considerata la permanente gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali, come le donne e i giovani, si riconosce l'ulteriore beneficio di lire 56.000 mensili per le donne e per i giovani di età non superiore ai 29 anni, qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati.

L'articolo 2 contiene una disposizione che proroga fino al 30 novembre 1990 gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Restano confermate le disposizioni concernenti le modalità applicative della fiscalizzazione, le condizioni per il godimento della stessa, delle riduzioni contributive e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, l'obbligo di comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché quelle dettate a tutela dell'ambiente.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1 e 2 - Riduzioni contributive per le imprese manifatturiere.

È prevista in via permanente una riduzione delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro.

Le conseguenti minori entrate sono quantificabili nella maniera seguente:

A) Articolo 1, comma 1 - Riduzioni contributive per le imprese manifatturiere del Centro-Nord

La norma prevede la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per la tubercolosi, l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) e il Servizio sanitario nazionale, nelle seguenti misure:

- 1) TBC: - 1,66 per cento (2,01 per cento - 1,66 per cento = 0,35 per cento);
- 2) ENAOLI: - 0,16 per cento (0,16 per cento - 0,16 per cento = 0);
- 3) Servizio sanitario nazionale: - 1,00 per cento (9,60 per cento - 1,00 per cento = 8,60 per cento).

Ai fini della valutazione dell'onere per minori entrate sono stati considerati i seguenti parametri:

addetti: n. 3.186.000;
retribuzione media annua: lire 24.000.000;

$n. 3.186.000 \times \text{lire } 24.000.000 = \text{lire } 76.464 \text{ miliardi}$ (monte retributivo):

- 1) $\text{lire } 76.464 \text{ miliardi} \times 1,66 \text{ per cento} = \text{lire } 1.269 \text{ miliardi}$;
- 2) $\text{lire } 76.464 \text{ miliardi} \times 0,16 \text{ per cento} = \text{lire } 122 \text{ miliardi}$;
- 3) $\text{lire } 76.464 \text{ miliardi} \times 1,00 \text{ per cento} = \text{lire } 765 \text{ miliardi}$.

Minori entrate:

Servizio sanitario nazionale (lire 1.269 miliardi + lire 765 miliardi): lire 2.034 miliardi;
ex ENAOLI (da ripartire tra le Regioni): lire 122 miliardi.

B) Articolo 1, comma 2 - Riduzioni contributive per le imprese manifatturiere del Mezzogiorno

La norma prevede la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per la tubercolosi, l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), il Servizio sanitario nazionale e per l'assistenza di malattia per i pensionati, nelle seguenti misure:

- 1) TBC: - 1,66 per cento (2,01 per cento - 1,66 per cento = 0,35 per cento);
- 2) ENAOLI: - 0,16 per cento (0,16 per cento - 0,16 per cento = 0);
- 3) Servizio sanitario nazionale: - 5,50 per cento (9,60 per cento - 5,50 per cento = 4,10 per cento);
- 4) assistenza di malattia per i pensionati: - 0,20 per cento (0,20 per cento - 0,20 per cento = 0).

Ai fini della valutazione dell'onere per minori entrate sono stati considerati i seguenti parametri:

addetti: n. 713.000;
retribuzione media annua: lire 24.000.000;

n. 713.000 × lire 24.000.000 = lire 17.112 miliardi (monte retributivo):

- 1) lire 17.112 miliardi × 1,66 per cento = lire 284 miliardi;
- 2) lire 17.112 miliardi × 0,16 per cento = lire 27 miliardi;
- 3) lire 17.112 miliardi × 5,50 per cento = lire 941 miliardi;
- 4) lire 17.112 miliardi × 0,20 per cento = lire 34 miliardi.

Minori entrate:

Servizio sanitario nazionale (lire 284 miliardi + lire 941 miliardi + lire 34 miliardi): lire 1.259 miliardi;
ex ENAOLI (da ripartire tra le Regioni): lire 27 miliardi.

1990 (su base annua):

Servizio sanitario nazionale (lire 2.034 miliardi + lire 1.259 miliardi): lire 3.293 miliardi;
ex ENAOLI (lire 122 miliardi + lire 27 miliardi): lire 149 miliardi;
totale: lire 3.442 miliardi.

Le minori entrate derivanti dal provvedimento in via residuale per l'anno 1990, per continuità con il sostituendo sistema, sono così quantificabili:

Servizio sanitario nazionale: lire 3.293 miliardi × 6 tredicesimi = lire 1.520 miliardi;
ex ENAOLI: lire 149 miliardi × 6 tredicesimi = 69 miliardi;
totale: lire 1.589 miliardi.

I predetti importi su base annua vengono rivalutati per gli anni 1991 e 1992 sulla base dei seguenti indici macroeconomici:

1991:

4,5 per cento (inflazione) + 0,9 per cento (occupazione) + 2,0 per cento (dinamica salariale reale) = + 7,4 per cento.

1992:

3,9 per cento (inflazione) + 1,0 per cento (occupazione) + 2,0 per cento (dinamica salariale reale) = + 6,9 per cento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991:

Servizio sanitario nazionale ex ENAOLI	lire 3.537 miliardi lire 160 miliardi
Totale	lire 3.697 miliardi

1992:

Servizio sanitario nazionale ex ENAOLI	lire 3.781 miliardi lire 171 miliardi
Totale	lire 3.952 miliardi

Articolo 1, commi 3, 4 e 5 - Fiscalizzazione degli oneri sociali per alberghi, pubblici esercizi, enti di assistenza, eccetera.

È prevista la proroga della concessione di una parziale fiscalizzazione dei contributi di malattia sino al 30 novembre 1990.

L'onere conseguente al beneficio in argomento, valutato in lire 264 miliardi, risulta dalla tabella 1.

Articolo 2 - Sgravi contributivi per il Mezzogiorno.

Si prevede il differimento degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 per il personale già assunto, nonché la proroga dello sgravio totale per nove anni per il personale nuovo assunto sino alla stessa data. L'onere che ne consegue, valutato rispettivamente in lire 2.264 miliardi e lire 759 miliardi, risulta dalla tabella 2.

TABELLA 1

FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA
(Giugno-Novembre 1990)

DESTINATARI	ADDETTI	Importo fiscalizzato per addetto (lire)		Onere complessivo in miliardi
		Mensile	Semestrale	
<i>Centro-Nord</i>				
Alberghi, pubblici esercizi, enti di assistenza, eccetera	611.700	21.000	126.000	77,1
<i>Mezzogiorno</i>				
Alberghi, pubblici esercizi, enti di assistenza, eccetera	157.600	39.500	237.000	37,3
Donne nuove assunte	130.000	56.000	336.000	43,6
Giovani nuovi assunti	100.000	56.000	336.000	33,6
Imprese agricole del Centro-Nord ..	141.800	85.000	510.000	72,4
				264,0

TABELLA 2

PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

A) Sgravio per il personale già assunto

TIPO DI SGRAVIO	Monte retributivo preconsuntivo 1989 (a)	Proiezione 1990 (+8,5%)	Periodo di riferimento giugno 1990 novembre 1990	Aliquota media (%)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale ...	22.086	23.963	11.060	18,50 (b)	2.046	2.046
Sgravio totale	6.961	7.553	3.486	30,67 (c)	1.068 (d)	218
TOTALE					3.114	2.264

B) Nuovi assunti (proiezione novennale 1993-2001)

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (e) (in milioni di lire)	Nuovi assunti (numero unità)		Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Retribuzione totale 9 anni (in miliardi di lire)	Aliquota (%)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire)
	annue	giu 1990 nov. 1990				
25	22.000	11.000	275	2.475	30,67	759

(a) Stime sulla base delle previsioni assestate dell'INPS.

(b) 8,50 per cento (sgravio generale) + 10 per cento (media degli sgravi aggiuntivi).

(c) Media dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(d) Onere già coperto per complessive lire 850 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

(e) La retribuzione media di lire 25 milioni annui nell'arco temporale dei nove anni sconta l'ipotesi di una retribuzione individuale iniziale di lire 18 milioni circa ed un incremento annuo del 6,5 per cento circa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1990.

**Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali
e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del

contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui

ai commi 3, 4, 5 e 6, e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.537 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.781 miliardi per l'anno 1992; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi, in lire 160 miliardi e in lire 171 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990.

10. Al complessivo onere valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.697 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, lire 1.877 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.296 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 1.820 miliardi per l'anno 1991 e lire 2.656 miliardi per l'anno 1992 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti per gli anni medesimi dall'attuazione del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, concernente disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi

compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CARLI -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI